

perquisitioni all' oggetto medesimo, distribuendo alli Rettori delle Città di Terra ferma quegli ordini che stimeranno opportuni per le necessarie osservazioni, e per ricevere in ogni tempo i ragguagli delle transgressioni che fossero commesse, affine di correggerle con mano vigorosa e pesante onde vaglia l' esempio a far contenere ogn' uno nei limiti dell' obediienza e della modestia, e s' osservi quel buon ordine che fu instituito da' Maggiori, con la divina assistenza a pubblico vantaggio e beneficio.

Sia la presente parte espressamente commessa agl' Inquisitori di Stato presenti e successori per la sua intera inviolabile esecuzione in qualunque tempo.

1677, 21 *Settembre. In M. C.*

Omissis aliis.

55

Convenendosi inoltre ravvivare con vigorosa autorità molte deliberationi del Senato e di questo Cons.^o circa l' obbligo ai nobili nostri dell' indispensabile permanenza nei Reggimenti,

Sia pur preso che, salve e riservate tutte le leggi in tal materia stabilite, resti particolarmente confermato il decreto del Senato del 31 ottobre 1674, e rinovata la più rigorosa proibitione a' Rettori tutti, Provv.^{ri}, Castellani, o altri pubblici Rappresentanti delle Città, Terre, Castelli e Fortezze dello Stato nostro, et a' Capi da Mar, Sopracomiti delle galere, e Governatori di legni armati, a partirsi per qual si sia tempo o per qualsivoglia occorrenza dalle cariche se non con la permissione di questo Cons.^o, e la parte doverà in tal caso esser ballottata nel Colleggio, Senato, et in questo Cons.^o con le strettezze di 576 e formalità disposte dalle leggi; nè possi dal Senato esser concessa alcuna dispensa, nè scritte lettere, per motivo d' indispositione, nè d' altro, nè anco per la permanenza nei territorj delle Città, Terre e Castelli, de' quali fossero al governo; ma qualunque dispensa, habilità o gratia sotto qualsivoglia colore, o pretesto, debba, sempre esser proposta con le strettezze e formalità suddette, sotto tutte le pene a' Savii